

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE: IL DIPENDENTE DEVE DIMOSTRARE DI AVER AGITO CON CAUTELA E BUONA FEDE

Assenze per malattia, curarsi è obbligatorio per il lavoratore Violare il riposo prescritto può portare anche al licenziamento

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il lavoratore assente per malattia ha l'obbligo di riguardarsi per evitare che la malattia si prolunghi oltre la prognosi. Pertanto, non solo deve astenersi da altra attività lavorativa, ma deve anche evitare di partecipare ad attività ludiche, di intrattenimento o di formazione che possano pregiudicare o ritardare la guarigione. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con una sentenza emessa il 13 marzo scorso (n. 6047). La pronuncia riguarda un lavoratore del settore privato, ma il caso esaminato e i principi affermati dalla Suprema corte valgono per tutti i lavoratori, compresi gli operatori scolastici. Ecco il fatto.

Il lavoratore, assente dal lavoro per una lombo-sciatalgia, con prognosi di 4 giorni, durante l'assenza dal lavoro aveva partecipato ad un evento musicale suonando per due

ore la fisarmonica. Dell'evento era stato dato ampio risalto sulla stampa e il lavoratore aveva anche pubblicato su un social network delle sue foto, che lo ritraevano mentre suonava in piedi durante l'evento. Dopo di che era rientrato regolarmente al lavoro. Ma il datore di lavoro lo aveva licenziato, adducendo la giusta causa. E il licenziamento era stato confermato anche dal giudice di I grado all'esito dell'impugnativa. La Corte d'appello, però, era stata di diverso avviso e aveva annullato il licenziamento. Di qui il ricorso per Cassazione da parte del datore di lavoro, che si concludeva con la cancellazione della sentenza di appello e il rinvio al collegio di II grado in diversa composizione.

I giudici di piazza Cavour hanno spiegato che il lavoratore assente per malattia, che quindi legittimamente non effettua la prestazione lavorativa, non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche

espressione dei diritti della persona. Ma la stessa non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere anche conforme all'obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia, con conseguente recupero dell'idoneità al lavoro.

Secondo la Suprema corte, però, i giudici di secondo grado avevano omesso di verificare se il lavoratore si fosse comportato secondo correttezza e buona fede quando era andato a suonare invece di riguardarsi. E tale omissione ha determinato la illegittimità della sentenza di appello perché il medico, all'atto della emissione della diagnosi, aveva prescritto come cura proprio il riposo.

Riposo che non era stato osservato dal lavoratore. Va detto subito, però, che il compito della Suprema corte non è quello di accertare i fatti, ma di verificare se i giudici di merito, all'atto della emissione delle pronunce

sottoposte al vaglio della Cassazione, abbiano applicato correttamente la legge e i principi giuridici che a questa sottendono. Pertanto, la Corte con rinvio di una sentenza di II grado non comporta automaticamente la vittoria della controparte, ma semplicemente la riedizione del processo e la relativa applicazione del principio enunciato dalla Cassazione al caso in esame.

E quindi, se il lavoratore dovesse riuscire a dimostrare di avere agito con cautela e secondo i principi di correttezza e buona fede, potrebbe comunque vincere la causa ed ottenere di essere reintegrato nel posto di lavoro.

Non di meno, l'insegnamento della Suprema corte può essere comunque utile a prevenire l'insorgenza della responsabilità disciplinare. Che potrebbe verificarsi, per esempio, nel caso di frequenza a corsi di formazione o universitari od partecipazione a manifestazioni culturali durante i periodi di assenza per malattia.

Pulizie, gli appalti verso la fine

Di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni

di appalti per 11,307 miliardi coperti ogni due-tre giorni